

**Dott.ssa Stefania Reghenzi**  
**Medico Chirurgo**  
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva  
Via Repubblica n. 17 - 25026 Pontevico (BS)

**A tutti i lavoratori**  
**Istituto Superiore “Dandolo”**

**OGGETTO: Sorveglianza Sanitaria “eccezionale” per lavoratori cosiddetti “fragili”:**

Il comma 1 dell’articolo 83 del Decreto-legge recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” del 20/05/2020 (Decreto Rilancio) recita: *“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.*

Con tale Decreto viene quindi promosso ed introdotto un tipo di sorveglianza sanitaria “eccezionale”, in ragione dell’attuale fase di emergenza sanitaria per la malattia Covid-19 e finalizzata alla tutela di particolari categorie di lavoratori, considerati *“maggiormente esposti a rischio di contagio”*, comunemente definiti *“lavoratori fragili”*, in relazione ad altre precedenti disposizioni.

Nel comma citato vengono elencate le condizioni che giustificano questa particolare tutela:

- età;
- immunodepressione congenita o acquisita (anche da patologia COVID-19);
- esiti di patologie oncologiche;
- svolgimento di terapie salvavita;
- comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Al riguardo va precisato che disposizioni normative precedenti avevano stabilito che i dipendenti pubblici e privati già riconosciuti *portatori di handicap in situazione di gravità* ex art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o in possesso di certificazioni attestanti da parte delle autorità sanitarie competenti una condizione di invalidità derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ricorrendo le condizioni di maggiore rischiosità a causa del lavoro svolto, potevano esserne esentati con prescrizione del MMG e fino alla data del 30 aprile, poi differita al 31 Luglio p.v. dal medesimo decreto Rilancio.

Negli altri casi e per le altre condizioni patologiche, dovranno essere individuate misure adeguate per la tutela della salute di questi lavoratori suscettibili, come ad esempio l'accesso allo ***smart working***, ove possibile, o la predisposizione di altre soluzioni con modifiche organizzative o ambientali da individuare caso per caso dal datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP ed il Medico Competente (**per i Docenti reclutati per l'esame di Maturità la non idoneità alla partecipazione in presenza presupporrà comunque quella a distanza tramite collegamento via internet**).

Il Medico Competente dovrà dunque tenere conto della maggiore fragilità legata all'età, nonché di eventuali patologie del lavoratore; a tal proposito il documento tecnico INAIL introduce la possibilità di *“sorveglianza sanitaria eccezionale che verrebbe effettuata sui lavoratori con età > 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.”*

I lavoratori potranno dichiarare al Medico stesso l'eventuale sussistenza di patologie, attraverso la **richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c.** (c.d. visita a richiesta del lavoratore), *corredato necessariamente da documentazione clinica relativa alla patologia diagnosticata*, a supporto della valutazione del Medico Competente”.

Si allega il Modulo “Visita Medica a richiesta del lavoratore” da inoltrare compilato e corredata da documentazione clinica all’indirizzo di posta elettronica: **stefaniareghenzi@gmail.com**

Distinti saluti.

Pontevico, 31 Maggio 2020

**Dott.ssa Stefania Reghenzi**  
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c.2.D. Lgs.n39/1993*)